



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 29 marzo 2022 n.54

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente:

- la necessità di mantenere almeno sino al 31 dicembre 2022 alcuni degli interventi straordinari in materia di ammortizzatori sociali in considerazione del perdurare degli effetti negativi causati dalla pandemia COVID-19, in particolare su alcuni settori economici;*
- la necessità di tempistiche adeguate ad affrontare e concertare con le parti sociali una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali;*
- l'urgenza di introdurre la suddetta proroga vista la prossimità della scadenza dei termini indicati nel Decreto - Legge 22 dicembre 2021 n.206.*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.39 adottata nella seduta del 21 marzo 2022;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

PROROGA DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI IN AMBITO ECONOMICO A SUPPORTO DELL'EMERGENZA ECONOMICA CAUSATA DA COVID-19

Art. 1

(Proroga disposizioni straordinarie in merito alla Cassa Integrazione Guadagni)

1. Gli operatori economici che, nel corso del primo trimestre 2022, hanno usufruito della proroga della CIG causa 2) o della causa 4) così come previsto dall'articolo 1 del Decreto-Legge 22 dicembre 2021 n. 206 oppure non hanno richiesto alcuna proroga, pur rientrando nelle caratteristiche previste, a partire dal 1 aprile 2022 possono richiedere la CIG causa 2) "ordinaria" ai sensi della Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche.

2. Gli operatori economici che, nel corso del primo trimestre 2022, hanno avuto accesso alla proroga della CIG causa 5) così come previsto all'articolo 1 del Decreto-Legge n. 206/2021 possono usufruire di tale tipologia di integrazione salariale, con le aliquote previste all'articolo 4 del Decreto - Legge 20 settembre 2021 n.160 per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per sei o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per sei a condizione che dimostrino, entro il 15 aprile 2022, il perdurare di una crisi di fatturato del primo trimestre 2022 pari o superiore al 70% rispetto allo stesso trimestre 2019.

3. Gli operatori economici che, nel corso del primo trimestre 2022, hanno avuto accesso alla proroga della CIG causa 5) così come previsto all'articolo 1 del Decreto-Legge n. 206/2021 e dimostrino, entro il 15 aprile 2022, il perdurare di una crisi di fatturato del primo trimestre 2022

Art. 4*(Proroga interventi straordinari in materia di lavoro e ammortizzatori sociali)*

1. In via transitoria, al fine di raccordare le disposizioni in materia di Indennità Economica Speciale, i lavoratori coinvolti nelle procedure di riduzione del personale avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge potranno optare, in occasione della sottoscrizione dell'accordo di mobilità, tra il regime previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 19 della Legge n. 71/2014, che torneranno vigenti a far data dal 1° aprile 2022, oppure a quello previsto al comma 2 dell'articolo 4 del Decreto - Legge 27 maggio 2020 n.92, la cui vigenza è prorogata dopo il 31 marzo 2022.
2. Per gli operatori economici che, nel corso del 2021 e per tutto il 2022, abbiano avviato o avvieranno licenziamenti collettivi di cui al CAPO III della Legge 4 maggio 1977, n. 23, la richiesta di avvio di nuovi CO.CO.PRO, di cui all'articolo 18 della Legge 29 settembre 2005 n.131 e successive modifiche, oppure il rinnovo di CO.CO.PRO esistenti, deve essere autorizzata dalla Commissione per il Lavoro.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche per le attività economiche che, contestualmente alla richiesta di avvio o rinnovo, abbiano in corso richieste di Cassa Integrazione Guadagni.

Art. 5*(Integrazione Speciale del reddito per inattività)*

1. L'iscritto alle liste di avviamento al lavoro il quale perda involontariamente il lavoro dall'entrata in vigore del presente decreto - legge e sino al 31 dicembre 2022, il quale non soddisfi i requisiti previsti dall'articolo 21 della Legge n.73/2010 e successive modifiche e il quale abbia svolto un'attività lavorativa per almeno 20 giorni contrattuali continuativi, ha diritto a percepire un'integrazione speciale per inattività pari al 20% della media delle retribuzioni che risultano effettivamente percepite nel periodo di occupazione, per un periodo massimo pari al 50% dell'attività lavorativa svolta, senza contributi figurativi.
2. Tale indennità non è concessa ai dipendenti che risultino essere amministratori, dirigenti, soci, coniugi, affini o parenti sino al secondo grado in linea e collaterale del titolare, dei soci o dell'amministratore e ai lavoratori stagionali studenti.
3. I percettori dell'integrazione speciale del reddito per inattività sono equiparati ai percettori dell'indennità economica speciale in riferimento al Patto di Servizio. In particolare durante la percezione dell'integrazione speciale del reddito per inattività non potranno rifiutare avvisi al lavoro e qualora non accettino offerte di lavoro decadono dal diritto al percepimento dell'integrazione. L'indennità è cumulabile con il lavoro occasionale e accessorio così come previsto all'articolo 6 comma 1 lettera d) del Decreto-Legge 15 luglio 2021 n.130.
4. L'integrazione speciale del reddito per inattività non è calcolata ai fini della maturazione dei requisiti per l'accesso alle altre indennità previste dalla normativa vigente e, nel caso di nuova occupazione, non è più dovuta sino al raggiungimento del periodo lavorativo minimo previsto per la stessa.

Art. 6*(Controlli e sanzioni)*

1. Successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2022, l'Istituto Sicurezza Sociale effettua con l'Ufficio Tributario i controlli e le verifiche sul fatturato e sui corrispettivi di cui all'articolo 1 dichiarati dall'operatore economico.
2. Nel caso si riscontri una difformità nella dichiarazione di riduzione del fatturato che comporti un improprio accesso alla causa di CIG, il soggetto è punito, se il fatto non costituisce

pari o superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre 2019, possono usufruire della CIG causa 4) per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per sei, o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per sei, con applicazione di quanto all'articolo 4 comma 6 punto c) e comma 7 punto c) del Decreto-Legge 26 gennaio 2021 n.6.

4. Il perdurare delle riduzioni di fatturato previste ai superiori commi 2 e 3 dovrà essere dimostrato entro il 15 luglio 2022 e il 15 ottobre 2022, rapportato ai medesimi periodi dell'anno 2019, al fine di poter accedere alle cause di CIG per il trimestre successivo. Gli operatori economici, per ogni trimestre, hanno diritto alla CIG prevista per lo scaglione di fatturato di riferimento. Non appena l'operatore economico non raggiunga la riduzione minima di fatturato previsto per la CIG causa 4), questi ha diritto alla CIG causa 2) ai sensi della Legge n.73/2010 e successive modifiche, senza la possibilità di rientrare nelle altre cause di CIG.

5. L'accesso alle varie tipologie di CIG può essere richiesto mensilmente, sulla base dei dati dei fatturati previsti ai commi 2, 3 e 4.

6. Prima di accedere al trattamento di C.I.G. per qualsiasi causa, i lavoratori dipendenti devono aver già utilizzato tutte le ferie, permessi, recuperi residui dell'anno 2021.

7. Agli operatori economici che usufruiscono della CIG causa 5) si applica, al primo accesso, il blocco dei licenziamenti collettivi così come previsto all'articolo 1 comma 8 del Decreto-Legge n. 160/2021 sino al 31 dicembre 2022. Qualora l'accesso alla CIG causa 5) sia successivo al primo trimestre, l'operatore economico per accedervi non dovrà in ogni caso aver proceduto con licenziamenti collettivi nel periodo precedente.

8. Ove non in contrasto con le disposizioni del presente articolo, sino al 31 dicembre 2022 restano in vigore le disposizioni previste al CAPO I del Decreto-Legge n.6/2021 e agli articoli 1 e 4 del Decreto - Legge n. 160/2021.

Art. 2

(Deroga temporanea all'articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n. 131)

1. Sino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 2 lettera c) dell'articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n.131, è consentito il contratto di lavoro a tempo determinato anche qualora l'operatore economico, nel mese precedente l'assunzione, abbia fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 del Decreto - Legge n.6/2021.

Art. 3

(Proroga interventi speciali rivolti ad operatori in stato di crisi)

1. Gli operatori economici che hanno avuto accesso alla certificazione di stato di crisi di cui all'articolo 9 del Decreto - Legge n.6/2021, hanno facoltà di richiedere di aver accesso alle disposizioni di cui all'articolo 10 del suddetto decreto-legge, anche oltre il 31 marzo 2022, qualora abbiano utilizzato CIG causa 4) o 5) nel trimestre gennaio – marzo 2022.

2. Tali operatori economici, potranno richiedere la rateizzazione del versamento dei contributi per il periodo aprile – dicembre e tredicesima dell'anno 2022, nelle modalità indicate all'articolo 11 del Decreto - Legge n.6/2021 senza applicazione di penalità.

3. Tali operatori economici hanno la facoltà di richiedere la rateizzazione del pagamento di tutte le fatture per energia elettrica, servizio idrico integrato e gas naturale emesse dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici nel periodo 1° aprile 2022 – 31 dicembre 2022 nelle modalità indicate all'articolo 12 del Decreto - Legge n.6/2021.

4. Agli operatori economici che richiedono le dilazioni previste, si applica il blocco dei licenziamenti collettivi così come previsto all'articolo 1 comma 8 del Decreto - Legge n.160/2021 sino al 31 dicembre 2022. Qualora emerga che l'operatore economico richiedente abbia disposto licenziamenti collettivi, le misure previste vengono immediatamente sospese.

reato più grave, con le pene di cui all'articolo 297 del Codice Penale, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite; si applica altresì una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 10% delle somme indebitamente percepite, senza facoltà di oblazione volontaria.

Art. 7

(Proroga termini erogazione e presentazione domanda assegno familiare integrativo)

1. A seguito della proroga straordinaria, per il periodo d'imposta 2020, dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e del termine per la presentazione delle domande di assegno familiare integrativo di cui all'articolo 2, comma 12, della Legge 8 maggio 2009 n. 64, per l'anno in corso il termine per la presentazione della suddetta domanda è il 30 settembre 2022.
2. Il termine per la liquidazione dell'assegno familiare integrativo è posticipato al 31 luglio 2022.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto - legge, si applicano fino al 31 dicembre 2022.
2. Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Datoriali giuridicamente riconosciute, verrà svolta una verifica in riferimento agli effetti che l'attuale contesto internazionale potrebbe avere sullo stato di salute delle attività economiche e sull'occupazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 marzo 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Elena Tonnini

